

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 08 DEL 27 FEBBRAIO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ADEMPIMENTI | 3 |
| <i>Calendario ISTAT 2023</i> | 3 |
| <i>La rivalutazione del TFR</i> | 3 |
| NEWS IN MATERIA DI LAVORO | 5 |
| <i>Contributi Enasarco non utili ai fini dell'anzianità ante 1996</i> | 5 |
| <i>ExtraUE: tirocinio possibile senza rispettare i limiti orari per il part time</i> | 5 |
| <i>Opzione impatriati: il versamento tardivo non consente di prolungare il periodo agevolato</i> | 6 |
| <i>NASpl: necessario comunicare il reddito annuo presunto per il 2023</i> | 7 |
| <i>ANF e Fondi di solidarietà: le istruzioni per il conguaglio</i> | 7 |
| APPROFONDIMENTI | 9 |
| <i>Diritto e priorità allo smart working nel 2023</i> | 9 |
| NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA | 13 |
| <i>On line le modalità di presentazione della domanda per la pensione anticipata flessibile</i> | 13 |
| <i>Accertamento dell'esistenza in vita per le pensioni all'estero</i> | 14 |

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

| COMUNICATO ISTAT | PERIODO DI RIFERIMENTO |
|-----------------------|------------------------|
| Martedì 17 gennaio | Dicembre 2022 |
| Mercoledì 22 febbraio | Gennaio 2023 |
| Giovedì 16 marzo | Febbraio 2023 |
| Lunedì 17 aprile | Marzo 2023 |
| Martedì 16 maggio | Aprile 2023 |
| Venerdì 16 giugno | Maggio 2023 |
| Lunedì 17 luglio | Giugno 2023 |
| Giovedì 10 agosto | Luglio 2023 |
| Venerdì 15 settembre | Agosto 2023 |
| Lunedì 16 ottobre | Settembre 2023 |
| Mercoledì 15 novembre | Ottobre 2023 |
| Venerdì 15 dicembre | Novembre 2023 |

La rivalutazione del TFR

| MESE | INDICE | VAR. SU DIC 97 | RID. 75% | PERC. FISSA 1,5 | PERC. PROGR. | COEFF. CAP. RIV. |
|--------|--------|----------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| Feb-22 | 108,8 | 2,448211 | 1,836158 | 0,250 | 2,086158 | 1,02086158 |
| Mar-22 | 109,9 | 3,483992 | 2,612994 | 0,375 | 2,987994 | 1,02987994 |
| Apr-22 | 109,7 | 3,295669 | 2,471751 | 0,500 | 2,971751 | 1,02971751 |
| Mag-22 | 110,6 | 4,143126 | 3,107345 | 0,625 | 3,732345 | 1,03732345 |
| Giu-22 | 111,9 | 5,367232 | 4,025424 | 0,750 | 4,775424 | 1,04775424 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------|----------|--------------|----------|------------|
| Lug-22 | 112,3 | 5,743879 | 4,307910 | 0,875 | 5,182910 | 1,05182910 |
| Ago-22 | 113,2 | 6,591337 | 4,943503 | 1,000 | 5,943503 | 1,05943503 |
| Set-22 | 113,5 | 6,873823 | 5,155367 | 1,125 | 6,280367 | 1,06280367 |
| Ott-22 | 117,2 | 10,357815 | 7,768362 | 1,250 | 9,018362 | 1,09018362 |
| Nov-22 | 117,9 | 11,016949 | 8,262712 | 1,375 | 9,637712 | 1,09637712 |
| Dic-22 | 118,2 | 11,299435 | 8,474576 | 1,500 | 9,974576 | 1,09974576 |
| Gen-23 | 118,3 | 0,084602 | 0,063452 | 0,125 | 0,188452 | 1,00188452 |

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Contributi Enasarco non utili ai fini dell'anzianità ante 1996

L'INPS, con il messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, ha indicato che la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa *ante* 1° gennaio 1996.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

ExtraUE: tirocinio possibile senza rispettare i limiti orari per il part time

L'INL, con la nota prot. n. 320 del 14 febbraio 2023, ha precisato che il cittadino straniero che fa il suo ingresso in Italia per motivi di studio e formazione professionale può svolgere, nel rispetto dei presupposti dalla normativa regionale, tirocini anche non curricolari, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando il limite delle 20 ore settimanali, previsto per il rapporto di lavoro subordinato dall'art. 14, c.4 DPR 394/1999.

Inoltre, sottolinea l'INL, se lo straniero è già presente in Italia ed è titolare di un permesso di soggiorno per studio e formazione professionale, può svolgere tutte le attività di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso, in quanto rientranti nelle finalità del medesimo titolo di soggiorno

Opzione impatriati: il versamento tardivo non consente di prolungare il periodo agevolato

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 223 del 22 febbraio 2023, ha chiarito che il lavoratore impatriato, che fruisce del regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 a decorrere dal periodo di imposta 2017, non ha diritto a fruire dell'ulteriore periodo agevolato previsto dall'art. 5 del D.L. 34/2019 (reddito prodotto in Italia imponibile per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, per ulteriori 5 anni), se non ha effettuato il versamento dell'importo previsto per l'esercizio dell'opzione indicato dal medesimo Decreto Crescita (D.L. 34/2019 - L. 58/2019).

Secondo le Entrate, l'omissione in commento non può essere sanata tramite l'istituto della remissione *in bonis* (o ravvedimento operoso).

Allo scopo, si ricorda che l'art. 5, c. 1, lett. c), del decreto "Crescita", ha inserito nell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 il c. 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori "impatriati" «si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni (...) si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al c. 1 [redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato], negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al c. 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare».

L'ampliamento di cui sopra, in origine applicabile solo ai soggetti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019, è stato successivamente esteso anche agli iscritti all'AIRE e ai cittadini UE che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del "regime impatriati" (L. 178/2020).

L'opzione per la proroga prevede il versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, di un importo pari al 10% o al 5% a seconda dei casi (numero di figli a carico e acquisto casa in Italia) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

NASpl: necessario comunicare il reddito annuo presunto per il 2023

L'INPS, con il messaggio n. 790 del 23 febbraio 2023, ha ricordato che, per le prestazioni di disoccupazione NASpl in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l'anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno 2023.

La comunicazione si rende necessaria, con urgenza, per poter rimettere in pagamento le prestazioni NASpl la cui erogazione è stata "sospesa", in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione.

Tale adempimento si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l'anno 2023 è pari a "zero".

ANF e Fondi di solidarietà: le istruzioni per il conguaglio

L'INPS, con il messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, ha fornito nuove istruzioni operative in merito alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione "L123", avente il significato di "Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà".

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull'ultimo mese di attività.

APPROFONDIMENTI

Diritto e priorità allo smart working nel 2023

Il DDL di conversione del DL 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe 2023, approvato dal Parlamento e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dispone il differimento dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili affetti da una delle patologie di cui al DM 4 febbraio 2022.

Il provvedimento infatti modifica l'art. 1, c. 306 della Legge 197/2022 differendo di 6 mesi la portata della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2023.

Il diritto al lavoro agile

Come si ricorda il citato DM 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'art.17, c.2, del DL 221/2021 (L. 11/2022), ha individuato le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità.

Entrando nel dettaglio, i lavoratori fragili di cui sopra devono essere affetti da una delle seguenti patologie e condizioni, come risultanti dal certificato del medico di medicina generale del lavoratore.

Il Decreto Ministeriale distingue le fattispecie tra quelle che rilevano indipendentemente dallo stato vaccinale e quelle che generano lo status di fragilità se manca la vaccinazione.

Nel primo gruppo rientrano:

- 1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
 - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 - trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
 - attesa di trapianto d'organo;
 - terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
 - patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico;

2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità;

Il secondo gruppo invece si riferisce a coloro che:

- hanno un'età superiore a 60 anni;
- si trovano in una delle condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Quest'ultima circolare indica le seguenti patologie/condizioni: malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, malattie neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, emoglobinopatie ed infine disabilità fisica, sensoriale, intellettuale o psichica.

Il Milleproroghe dispone anche il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14 anni e per i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

Più precisamente il provvedimento, infatti, modifica il termine previsto dall'art. 10, c. 2 del DL 24/2022 (L. 52/2022) con riferimento al punto 2 dell'allegato B, relativo all'art. 90, cc. 1 e 2 del DL 34/2020 (L. 77/2020).

Quest'ultimo, da un lato, si riferisce ai lavoratori genitori del settore privato con figli minori di 14 anni, che riconosce il diritto al lavoro agile a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali, che non vi sia genitore non lavoratore e sempreché tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possa essere svolta a distanza.

Dall'altro lato la norma fa riferimenti ai lavoratori fragili intesi come coloro che vengono ritenuti tali dai medici competenti in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

La priorità al lavoro agile

Oltre al diritto a fruire del lavoro agile, il legislatore riconosce a certi soggetti anche una priorità all'accesso allo smart working.

Pertanto se il datore di lavoro intende concedere ai propri dipendenti la possibilità di svolgere l'attività in modalità agile, deve concederla prima a coloro che sono individuati nel nuovo art. 18, comma 3 bis, della L. n. 81/2017, come modificato dal D.Lgs.30 giugno 2022, n. 105.

Si tratta di:

- lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave.
- lavoratori che fruiscono dei permessi per assistere un familiare con disabilità (art.33, c. 2 e 3, L. 104/1992);
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità (art. 4, L. 104/1992).
- caregivers (chi assiste familiari non autosufficienti).

Riguardo ai lavoratori che fruiscono dei permessi per assistere un familiare con disabilità il Dlgs 105/2022 specifica che si tratta:

- dei lavoratori genitori di minore con disabilità in situazione di gravità che fruiscono, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

- dei lavoratori che fruiscono di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.

Regime sanzionatorio

Il rispetto di tale priorità è particolarmente importante perché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Accordo e comunicazione

Per quanto riguarda l'obbligo di stipulare l'accordo individuale si ritiene che lo stesso non sussista per i lavoratori che risultano titolari del diritto a svolgere il lavoro agile. Infatti, il datore di lavoro deve concederlo, sempre che sussistano i presupposti, ossia l'attività può essere svolta a distanza.

Mentre l'accordo individuale andrà stipulato con coloro che non hanno un diritto ma solo una priorità all'accesso allo smart working.

Per quanto riguarda la comunicazione al Ministero del lavoro, che deve essere fatta entro 5 giorni dall'attivazione dello smart working, si ricorda che la stessa deve avvenire con le modalità ordinarie di cui al DM 149/2022, dato che quella semplificata è venuta meno il 31 gennaio 2023.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

On line le modalità di presentazione della domanda per la pensione anticipata flessibile

Messaggio n. 754 del 21-02-2023

OGGETTO: Pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Presentazione delle domande telematiche

Con il presente messaggio si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025". Con successiva circolare, di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: "Pensione e previdenza" > "Domanda di pensione" > Area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci";

utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La pensione in oggetto è individuata dal seguente nuovo prodotto:

"Pensione Anticipata Flessibile"

- Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
- Sottogruppo: Pensione di anzianità/anticipata
- Tipo: Requisito anticipata flessibile

Accertamento dell'esistenza in vita per le pensioni all'estero

Messaggio n. 794 del 23-02-2023

OGGETTO: **Pagamento delle prestazioni all'estero: accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024**

1. Premessa

La verifica dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero è effettuata da Citibank N.A. (di seguito, anche Banca), quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, poiché, in base al contratto che disciplina il servizio, la Banca, in adempimento dell'obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta a effettuare un accertamento generalizzato dell'esistenza in vita dei titolari di prestazioni in essere.

Tale campagna di verifica, condotta con diversi sistemi che, utilizzati in modo combinato, garantiscono l'efficacia dell'accertamento e consentono di limitare i possibili disagi ai pensionati, contribuisce ad assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituisce un valido strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'indebita percezione delle prestazioni.

2. Tempi della verifica relativa anni 2023 e 2024

Come di consueto, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita all'anno 2023, che si svolgerà da marzo 2023 a luglio 2023, riguarderà i pensionati residenti in **America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi**. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal **20 marzo 2023** e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il **18 luglio 2023**. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di **agosto 2023**, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il **19 agosto 2023**, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di **settembre 2023**.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2023 a gennaio 2024, riguarderà i pensionati residenti in **Europa, Africa e Oceania**. Le comunicazioni saranno

inviare ai pensionati a partire dal **20 settembre 2023** e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il **18 gennaio 2024**. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di **febbraio 2024**, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il **19 febbraio 2024**, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di **marzo 2024**.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell'esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Per una più agevole individuazione della tempistica riferita a tale suddivisione dell'accertamento, si riporta di seguito una tabella sinottica delle Aree geografiche interessate, suddivisa secondo le scadenze differenziate tra la prima e la seconda fase della verifica relativa agli anni 2023 e 2024:

| Aree geografiche interessate | Limite temporale | | Riscossione in contanti presso WU | Sospensione dei pagamenti |
|--|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | da | a | | |
| Pensionati residenti in America, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi | Marzo 2023 | Luglio 2023 | Agosto 2023 | Settembre 2023 |
| Europa, Africa e Oceania | Settembre 2023 | Gennaio 2024 | Febbraio 2024 | Marzo 2024 |

3. Criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita

Per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall'accertamento che avrà inizio a **marzo 2023** alcuni gruppi di pensionati:

- A. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. Poiché è operativo l'accordo che l'Istituto ha stipulato con lo Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, si fa presente che sono stati esclusi dalla richiesta di fornire la prova annuale di esistenza in vita i beneficiari di trattamenti pensionistici residenti in Polonia, a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;

- B. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d'appoggio della Banca è stata considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché gli sportelli Western Union accertano, all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;
- C. pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, coinvolti nella seconda fase della campagna di accertamento generalizzato dell'esistenza in vita, occorre evidenziare che, in aggiunta ai gruppi di soggetti di cui ai suindicati punti B e C, è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di **settembre 2023**, anche i seguenti gruppi di pensionati:

- D. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. Infatti, l'Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l'Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) accordi di scambio telematico delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni;
- E. pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;
- F. pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD).

4. Richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2023

Citibank avvierà la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 1) ai pensionati residenti in **America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi**, con le tempistiche descritte nella tabella di cui al paragrafo 2.

La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese, tenuto conto del Paese di destinazione. Con riferimento ai pensionati residenti in Canada e Svizzera, Citibank invierà la lettera e il modulo in tre lingue (in Canada in italiano, francese e inglese, in Svizzera in italiano, francese e tedesco).

Nelle suddette lettere esplicative sarà indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

La lettera riporterà le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (copia di un valido documento d'identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati.

Per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Il pensionato che non riceve il modulo, o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Le informazioni in merito all'avvio dell'accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d'appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati anche attraverso il sito *web* della Banca (www.inps.citi.com).

5. Modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita

Conformemente alle verifiche generalizzate dell'esistenza in vita condotte negli scorsi anni, Citibank ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell'esistenza in vita.

A) Modalità cartacea

In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale **PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom**, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile”. Per “testimone accettabile” s’intende un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita. La tipologia di “testimone accettabile” per le diverse aree geografiche è riportata nell’opuscolo Domande Frequenti, pubblicato sul sito *web* di Citibank.

Si ricorda che il pensionato, nel caso in cui per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il modulo inviato dalla Banca, ha la possibilità di richiedere al Servizio di supporto di Citi un nuovo invio anche a mezzo posta elettronica. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati ad accedere al Portale Agenti di Citibank, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova di esistenza in vita.

A.1) Casi particolari

In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi la Banca accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, certificati di residenza).

In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato.

Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai *team* operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse.

Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le

informazioni riguardanti l'identificazione del funzionario e dell'Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l'attestazione autenticata dal "testimone accettabile" con l'indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l'identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l'Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'autenticazione.

Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da nubile, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome esatto. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l'attestazione da parte del "testimone accettabile".

A.2) Procedure alternative di attestazione dell'esistenza in vita

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscano gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (cfr. il *fac-simile* di cui all'Allegato n. 2). Tale modulo, su richiesta del pensionato o del patronato, sarà inviato, a mezzo posta elettronica, in formato PDF; inoltre, è prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citi, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova alternativa di esistenza in vita.

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a Citibank unitamente alla documentazione supplementare sottoelencata:

| <i>Soggetto attestante</i> | <i>Documentazione supplementare</i> |
|--|--|
| Un funzionario dell'ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato | Una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente che conferma, sotto la propria responsabilità, che il pensionato risieda nell'istituzione e sia in vita |
| Il medico responsabile delle cure del pensionato | Una dichiarazione recente su carta intestata del medico che conferma, sotto la propria responsabilità, che il pensionato sia in vita e impossibilitato a seguire la procedura standard |

| | |
|--|--|
| Il procuratore o il tutore legale del pensionato | Una copia autenticata dell'atto di conferimento della tutela o della procura, di data recente, debitamente timbrata, o la sentenza di nomina del tribunale |
|--|--|

Citibank, con la diligenza richiesta all'istituto di credito fornitore del servizio, provvederà a verificare le seguenti circostanze:

- la presenza della firma del soggetto attestante;
- la presenza del timbro del soggetto attestante o del timbro dell'ente coinvolto o rappresentato dal soggetto attestante;
- la presenza del timbro dell'istituzione/ente/persona che ha conferito la procura o tutela al soggetto attestante, quando il soggetto attestante è una persona designata procuratore o tutore legale del pensionato.

B) Attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati tramite il portale *web* di Citibank

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili". Tali soggetti, previa verifica da parte della Banca del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank, al fine di attestare essi stessi con modalità telematiche l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

A questo proposito si ricorda che l'INPS e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata. In sintesi, tale accordo consente ai pensionati interessati il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita anche con le seguenti modalità:

- il pensionato che riceve per posta ordinaria da Citibank il modulo standard di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita, contenente tra l'altro le proprie generalità anagrafiche, le codifiche INPS identificative della pensione, il numero INPS e il codice Citibank assegnato al pensionato, dovrà compilare tale modulo

aggiungendo, oltre alla propria firma autografa e alla data di sottoscrizione, anche il proprio recapito telefonico e, se in possesso, l'indirizzo e-mail;

- a seguito dell'inoltro, da parte del pensionato, di una copia digitale del suddetto modulo alla locale Autorità consolare, tale ufficio contatta il pensionato interessato utilizzando l'indirizzo e-mail, se presente sul modello, tramite un servizio di videochiamata, utilizzando gli applicativi a oggi più diffusi, come, ad esempio, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex oppure tramite l'applicazione WhatsApp, se sul modello è presente il solo recapito telefonico;
- l'ufficio consolare, attraverso le modalità sopradescritte, accerta per diretta visione l'esistenza in vita del pensionato ed esegue il controllo dell'identità del soggetto interessato dall'accertamento, verificando i dati annotati in un valido documento d'identità personale che il pensionato sarà tenuto ad esibire, in originale, nel corso della videochiamata;
- accertato, secondo le modalità sopradescritte, lo stato di esistenza in vita del pensionato, il funzionario dell'ufficio consolare provvederà ad attestare, tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione della Banca, il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita, se accreditato al Portale Agenti di Citibank, ovvero, qualora non abilitato all'accesso a tale Portale, potrà validare il modulo di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita e restituire l'originale alla Banca con le modalità ordinarie (spedizione per posta ordinaria dell'originale del modulo a Citibank, all'indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom).

Sottolineato che l'attestazione dell'esistenza in vita tramite il servizio di videochiamata si aggiunge e non sostituisce le consuete modalità che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualificato c.d. testimone accettabile, abilitato ad avallare la sottoscrizione del modulo di dichiarazione dell'esistenza in vita, si evidenzia che tale modalità potrà essere utilizzata anche dagli operatori di Patronato accreditati come testimoni accettabili al Portale Agenti.

Inoltre, Citibank ha reso disponibile agli altri operatori di Patronati all'estero la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita: l'operatore di Patronato abilitato potrà caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto debitamente completati e sottoscritti, evitando l'invio postale.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottolinea che le sopraindicate funzionalità contenute nel Portale Agenti di Citibank permettono agli operatori di Patronato abilitati la trasmissione elettronica alla Banca delle copie digitali dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita. In tale modo, grazie al ruolo svolto nel processo di verifica dagli operatori di Patronato, si riduce notevolmente il rischio di inconvenienti legati ad

anomalie dei locali servizi postali (smarrimento del modulo cartaceo ovvero mancata ricezione da parte della Banca) che hanno ripercussioni anche sulla regolarità dei pagamenti.

Si evidenzia altresì che il modulo standard o alternativo di prova dell'esistenza in vita può essere generato sul Portale da tutti gli utenti abilitati.

Per qualsiasi problematica inerente agli accessi al sistema Portale Agenti, gli operatori di Patronato e i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari possono contattare il Servizio di assistenza di Citibank all'indirizzo di posta elettronica portale@citi.com.

Le funzionalità descritte sono accessibili anche agli operatori INPS abilitati al Portale Agenti di Citibank, che, nel caso in cui pervengano alle Strutture territoriali valide prove dell'esistenza in vita, possono procedere direttamente all'attestazione per mezzo delle funzionalità sopra descritte.

Inoltre, gli operatori possono inserire o modificare direttamente sul portale informatico della Banca i seguenti dati:

- la residenza fisica (indirizzo, città, Stato, CAP/ZIP code) e, se conosciuto, il recapito e-mail del pensionato;
- le coordinate bancarie espresse con BIC ed IBAN riferite a pagamenti in Paesi compresi nell'Area SEPA oppure con SWIFT e numero di conto, qualora sia necessario disporre un pagamento in accredito diretto in Paesi al di fuori del circuito SEPA.

A questo proposito, si sottolinea che le variazioni dei dati di residenza e/o di pagamento, segnalate con le sopra elencate funzionalità presenti nella procedura *on line*, hanno effetto esclusivamente nei *database* della Banca. Conseguentemente, per evitare possibili disagi nella riscossione delle rate correnti o nell'esecuzione di pagamenti vari, è necessario provvedere all'aggiornamento degli archivi istituzionali "ARCANET" e "Archivio pensioni" con le consuete procedure di gestione.

Si ricorda che il portale informatico della Banca permette la consultazione dei dati di pagamento delle singole rate di pensione erogate all'estero (cfr. il manuale operativo trasmesso al momento dell'accreditamento sul Portale) e in particolare:

- data di pagamento;
- importo della rata di pensione;
- numero della transazione;
- valuta di pagamento;

- metodo di pagamento;
- stato del pagamento.

Si fa presente, inoltre, che, nelle apposite sezioni presenti nel Cassetto previdenziale del cittadino e in Agenda 2.0., è possibile verificare l'inclusione degli interessati nel processo di verifica.

A questo proposito, considerato che i contenuti informativi registrati nelle suindicate procedure informatiche vengono implementati sulla base dei dati che sono periodicamente trasmessi da Citibank, si evidenzia che gli esiti del processo di verifica registrati nel Cassetto previdenziale del cittadino e in Agenda 2.0 si riferiscono allo stato che assumono tali informazioni alla data di conclusione di ognuna delle due fasi in cui è articolata la campagna di esistenza in vita.

Conseguentemente, potranno essere consultate unicamente sul Portale Agenti di Citibank le informazioni relative agli aggiornamenti dello stato di esistenza in vita a seguito della trasmissione di una valida prova dell'esistenza in vita pervenuta alla Banca oltre la scadenza dei termini ordinari previsti per le due fasi dell'accertamento.

C) Riscossione personale presso gli sportelli Western Union

Si premette che, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell'attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall'invio del modulo cartaceo a stessa Citibank.

Come sottolineato al precedente paragrafo 2, il pagamento delle mensilità di **agosto 2023** (per i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi) e di **febbraio 2024**(per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania) delle pensioni intestate a soggetti che non produrranno la prova di esistenza in vita entro i termini indicati nelle lettere esplicative, sarà localizzato presso gli sportelli Western Union.

Tuttavia, considerato che Citibank provvede mensilmente a predisporre i pagamenti del mese successivo a partire dal giorno 20, per evitare la sospensione dei pagamenti e ottenere automaticamente il ripristino delle ordinarie modalità di pagamento a partire, rispettivamente, dalla rata di **settembre 2023** e di **marzo 2024**, la riscossione personale allo sportello dovrà avvenire entro **il giorno 19 dei suddetti mesi di agosto 2023 e febbraio 2024**.

In ogni caso, il pensionato avrà la possibilità di riscuotere la rata anche successivamente, in quanto il mandato ha validità per 90 giorni; tuttavia, la riscossione di tale rata dopo il giorno 19 produrrà il suddetto effetto di ripristino a partire dalla prima rata utile.

Si ricorda che la riscossione in contanti presso gli sportelli Western Union non costituisce una valida prova dell'esistenza in vita, nel caso in cui il pagamento delle rate correnti di pensione sia disposto a favore dei legali rappresentanti e dei procuratori dei pensionati. Inoltre, si ricorda che tale modalità non è prevista nei seguenti casi:

- qualora il pensionato risulti residente in Italia;
- nei paesi in cui non sono presenti sportelli Western Union;
- nel caso in cui l'importo della pensione mensile in pagamento sia superiore a 6.300,00 euro ovvero a 7.300,00 dollari statunitensi.

In questi casi, i pagamenti della rata di **agosto 2023** delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il **18 luglio 2023** saranno sospesi. Analogamente, **a febbraio 2024** saranno sospesi i pagamenti delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il **18 gennaio 2024**.

Si sottolinea che, per conseguire il pagamento allo sportello Western Union, il pensionato, in possesso di un documento d'identità con foto e dati anagrafici corrispondenti a quelli utilizzati dall'INPS per la disposizione del pagamento, dovrà produrre all'operatore di Western Union il codice *Money Transfer Control Number* (MTCN) e comunicare sia l'importo della rata che il nominativo dell'ordinante (INPS) del pagamento disposto a sportello.

6. Rimissione delle rate non pagate

L'eventuale rimissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d'identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. Prima di procedere alla rimissione del pagamento delle mensilità pregresse, le Strutture territoriali dovranno eseguire i controlli necessari, in particolare l'avvenuta rendicontazione delle rate come non pagate, e valutare, soprattutto, nei casi in cui la pensione sia stata localizzata all'Ufficio Pagatore di Sede a seguito di reiterate mancate riscossioni, l'opportunità di richiedere un'ulteriore prova di esistenza in vita.

7. Servizio di supporto Citi

Si rammenta che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell'esistenza in vita.

Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con le seguenti modalità:

- visitando la pagina web www.inps.citi.com;
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;
- telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per i Patronati e per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese.

È disponibile altresì il Servizio Automatico Interattivo di Citibank, attraverso il quale, telefonando ai numeri telefonici indicati sul sito della Banca, è possibile verificare la fase di validazione di una o più attestazioni di esistenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio automatico, è necessario disporre del numero di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte le comunicazioni di Citibank, con cui la Banca identifica ciascun pensionato.

Si evidenzia che il servizio automatico (opzione 9, non esplicitata dal risponditore, dedicata esclusivamente ai Patronati, attivabile quando viene selezionata la lingua) consente di ricevere dalla Banca informazioni riguardanti una pluralità di pratiche, con particolare riferimento allo status dell'attestazione e al rilascio del codice MTCN (riferimento per riscuotere i pagamenti presso gli sportelli Western Union). È, ogni caso, possibile trasferire la chiamata a un operatore.

Sono presenti i seguenti allegati:

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)